



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Definizione giudizi inerenti la Massa Vestiario - Liquidazione onorario a favore dell'avv. Giovanni Albano.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (dieci) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 97 adottata in data 21/maggio/1994 con cui si affidava il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Giovanni Albano, avverso i ricorsi promossi dai dipendenti Montemurro + 5 e Cristallo + 15, rappresentati e difesi dal dott. proc. Lorenzo Iacobbi, intesi ad ottenere, a titolo di rimborso danni per la mancata assegnazione della Massa Vestiario relativamente ai bienni 1990/1991 e 1992/1993, le somme riportate nei citati ricorsi;
- vista la deliberazione n° 73 adottata in data 15 marzo 1996, con cui si è proceduto, a seguito dei dispositivi di sentenze emesse dal Pretore adito in data 28/02/96, al pagamento delle somme riportate nei dispositivi medesimi e le spese legali della controparte;
- atteso che questa prima fase del giudizio può ritenersi conclusa per cui l'avv. Albano, con propria nota del 28/02/96 e successiva di rettifica del 15.04.1996 inviava la specifica per la liquidazione delle proprie competenze quantificate in £ 4.840.000, oltre a IVA e CAP, e cioè nella medesima misura liquidata dal Pretore adito in favore del legale della controparte;
- ritenuto congruo l'onorario richiesto;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Giovanni Albano, per la complessiva somma di £ 4.840.000, oltre a IVA e CAP, a fronte delle prestazioni professionali fornite nel giudizio in narrativa specificato;
- di far gravare detta spesa nel bilancio di previsione 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **10 OTT. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. (S)
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 17/ottobre/1996

Prot. n° : Dir/ 2004/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. D. 96

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 -
222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 -
233 - 234.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



20 MAR. 1996

REPUBBLICA ITALIANA

3012 di Prot

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

DR. CIMAGLIA
SEGR. C.A.

Mo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. MARCELLO MAGGI

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

ROSTERUCCI LUIGI - NITENI GIOVANNI - CELANO COSIMO - FRANCO SALVATORE - LATANZA VIGILANTE - BASILE VINCENZO

rapp. e dif. dall'Avv. Dr. PROC. L. IACOBBI

E

A. N. A. S.

N. Cron. 9119 Mod. A

CONTROV. A LAVORO

Ind. trasfer. 1095

Taranto, il

12 MAR 1996

rapp. e dif. dall'Avv. G. ALBANO

promossa con atto ^{DEP.} notificato il 22-4-1994 a

convenut

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l'A.N.A.S. in persona del suo legale rappresentante al pagamento in favore di ciascuno dei ricoranti della somma di L. 719.850 (settecento diciannovemilasettecento cinquanta) al lordo di ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. 2.150 di gr. ult. ed interessi legali con decurtazione del 15-5-1993 al soddisfo; 2) condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricoranti di 213 delle spese di lite, per la liquidazione complessiva di L. 1200.000 (due milioni) di cui L. 710.000 per onorario, oltre IVA e c.a.p. deducendo la compensazione tra le parti per il residuo. Sentenza esecutiva per legge
Taranto, 28-2-1996

IL PRETORE
Marcello Maggi



20 MAR. 1996

REPUBBLICA ITALIANA

3011 di Prot.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. MARCELLO MUGLI
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

URGENTE

TRA
CRISTALLO PAOLO - GENERALI ALDO - 4418 ARRELLA EMILIO - SCIALPI CATALDO - RENZI ANGELO - BISLI MARCO
CAPOGLIOSO IPPALIO - DINI TRI GIUSEPPE - DI MATTEO MARIO - CHITI ARMANDO - CAPORUSSO CESARE
PASALACQUA GIUSEPPE - LOTARDO DOMENICO - SALINARI CARMELO - AFFOLINO FRANCESCO - COFFINO ANTONIO
rapp. e dif. dall'Avv. AL PRIORE L. 19.2.83.

E

A. M. A. T.
rapp. e dif. dall'Avv. G. ALBANO

N. Cron. Mod. A
CONTRADDIZIONE LAVORO
Ind. trasfer. 20 MAR. 1996
Tar. C.A.

promossa con atto notificato il 22-4-1994 a convenut
emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza,
definitivamente pronunziando, così provvede: 1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione
e per l'effetto condanna l'Avv. in persona del suo legale rappresentante per
tempore al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di
L. 719.850 (settecentoventinove mila ottocento/50) al lordo di ritenute di legge,
oltre rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. ed interessi
leggi, con decorrenza dal 15-5-1993 al soddisfo; 2) conferma l'ordinamento ex
art. 423 c.p.c. reso in data 23-7-1994 per le somme ivi indicate; 3) condanna
la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti di 2/3 delle spese
del giudizio; 4) liquida in complessive L. 3.200.000 di cui L.
1.500.000 per onorario, oltre IVA e C.A.P. dichiarando la compromissione
tra le parti per il residuo. Sentenza esecutiva per legge.
Taranto, 28-2-1996

Il PRETORE
Marcello Mugli
pj